SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3556

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROLLANDIN, PAPANIA, PETERLINI, PIZZINATO, DE PETRIS, SALZANO, BISCARDINI e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2005

Disposizioni in materia di prestazioni erogate dall'INAIL

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Attualmente, circa 5.500 lavoratori, con le relative famiglie, si troverebbero private di una voce importante del proprio sostentamento, derivante dal pagamento delle rendite INAIL, stante la recente sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2005, pronunciata il 5 maggio scorso.

In effetti, tale pronuncia della Consulta costituisce un gravissimo danno per quei lavoratori che, negli anni passati, hanno ottenuto il riconoscimento di alcune forme di inabilità derivanti da cause legate al lavoro svolto, con attribuzione del diritto a prestazioni erogate dall'INAIL, le quali sono poi state ridotte o revocate a seguito di un complesso procedimento di rettifica per errore, e nuovamente riattribuite grazie all'invocata violazione dei termini di scadenza delle relative azioni procedurali.

Inerentemente alle costituzioni delle rendite INAIL sono succeduti nel tempo diversi e contrastanti provvedimenti legislativi e, precisamente:

– il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, escludeva la possibilità di rettifica per errore dei provvedimenti di costituzione delle rendite INAIL;

– la legge 9 marzo 1989, n. 88, all'articolo 55 introduceva la possibilità di rettifica per errore dei provvedimenti di costituzione delle rendite INAIL senza limite temporale, attivando così una serie di iniziative di verifica con revoca delle prestazioni che i soggetti avevano in godimento da lungo tempo e spesso per patologie molto gravi;

– il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, all'articolo 9, ha modificato tale meccanismo, prevedendo da un lato che, per il futuro, la rettifica non potesse essere operata oltre il decennio – quale termine di decadenza del relativo diritto per l'INAIL - dall'altro (con i commi 5, 6 e 7) che, per i casi già rettificati, gli interessati potessero chiedere la «rimozione» dei relativi effetti qualora il provvedimento fosse intervenuto dopo il predetto termine decennale.

La citata sentenza della Corte costituzionale, quindi, se da un lato crea una grave difficoltà di carattere sociale per migliaia di famiglie, concentrate nell'area di alcuni poli industriali del nord d'Italia, derivante dal mancato pagamento delle rendite INAIL (per le quali l'Istituto ha comunque stanziati i fondi necessari, comprese le previste riserve tecniche), dall'altra parte occorre dire che la Corte non ha inteso sindacare tanto il riconoscimento del diritto degli interessati sul piano sostanziale, quanto il fatto che esso è stato, all'epoca, operato con un meccanismo giuridico che metteva in discussione essenziali principi giuridici in tema di decadenza, creando una palese disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nelle quali, come di regola, il legislatore non abbia previsto un analogo meccanismo.

Rimane, quindi, la sostanziale equità dell'intervento a favore di lavoratori – per lo più ormai di età avanzata – la cui situazione è stata considerata meritevole della massima attenzione dal legislatore e dello stesso assicuratore, il quale, va sottolineato, ha difeso nel giudizio di costituzionalità l'essenza delle anzidette disposizioni, quali strumento di un adeguato e congruo contemperamento di interessi pubblici e privati.

Al fine di continuare a salvaguardare detto equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla Consulta, si propone un'iniziativa legislativa assolutamente urgente, che elimini qualsiasi riferimento ad improprie utilizzazioni dell'istituto della decadenza, riconoscendo ai soggetti interessati il diritto alle

prestazioni finora percepite in base all'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 38 del 2000.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel bilancio dell'INAIL che, altrimenti, realizzerebbe un risparmio di circa quindici milioni di euro all'anno; risparmio del tutto insignificante per la gestione assicurativa ma, dal punto di vista degli interessati, mette in evidenza la gravità del loro disagio economico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto e ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL ai sensi dell'articolo 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre a un eventuale reddito di natura pensionistica, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore a euro 3.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze.

2. Nel caso in cui il reddito posseduto sia superiore al limite previsto al comma precedente, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite stabilito al comma 1.

€ 0,50